



**CORPO MUSICALE
"S. CECILIA"
- APS -**

Via Cesare Cantù, 17 - 22031 Albavilla (CO)
Cod. Fisc. / P. IVA: 02218850135

STATUTO

- 9 maggio 2022 -

ART. 1
Denominazione, cenni storici e sede

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

"CORPO MUSICALE S. CECILIA ALBAVILLA"

assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo A.P.S. potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La denominazione dell'Associazione sarà quindi:

"CORPO MUSICALE S. CECILIA ALBAVILLA – A.P.S."

Con delibera del consiglio comunale di Vill'Albese del 16 maggio 1872 viene istituita la "Banda Municipale e della Guardia Nazionale di Vill'Albese", così si chiamava Albavilla a quel tempo.

Nel 1908 Don Severino Cattaneo, coadiutore di Vill'Albese, poi Monsignore, la riorganizza rinominandola "Banda S. Cecilia Vill'Albese".

Dal 1972 la banda prende il nome di "Corpo Musicale S. Cecilia Albavilla".

L'Associazione ha sede legale ed operativa in via Cesare Cantù n. 17, nel comune di Albavilla (CO), cap. 22031. La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

ART. 2
Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli Associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

ART. 3
Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

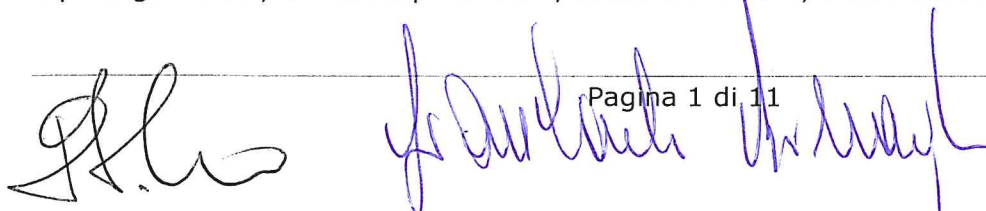
ART. 4
Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
Finalità e Attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Pagina 1 di 11



La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati è/sono:

1. ***educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 comma 1, lettera d, D. Lgs.117/2017);***
2. ***organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (Art. 5 comma 1, lettera i, D. Lgs 117/2017);***
3. ***formazione extra – scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa (art. 5 comma 1 lettera l, D. Lgs. 117/2017);***

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- **promozione dell'interesse per la musica, soprattutto fra i giovani e sviluppo dell'educazione musicale in genere;**
- **organizzazione e gestione di corsi di propedeutica musicale;**
- **organizzazione e gestione di corsi di teoria, solfeggio e strumenti musicali per banda;**
- **organizzazione e partecipazione a manifestazioni musicali e concerti pubblici;**
- **mantenere sempre viva la tradizione bandistica locale.**

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 Ammissione

Sono Associati dell'Associazione i Musicanti, sia maggiorenni che minorenni, le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi Associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Sono Musicanti tutti coloro che vengono autorizzati a praticare la musica nel "Corpo Musicale S. Cecilia Albavilla", anche minorenni, secondo le norme contenute nel presente statuto e nell'eventuale regolamento interno.

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo di sette (7) richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le

attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.

Per i minorenni la domanda di adesione è sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante Associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di Associati temporanei.

Non è prevista quota sociale.

ART. 7

Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno pari diritti e doveri. L'Associazione esclude ogni forma di discriminazione.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati;
- contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la raccolta di eventuali contributi che non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

Doveri dei Musicanti:

- presenza e impegno nelle lezioni, nei servizi e nei concerti;
- buona conservazione dello strumento, della divisa, degli spartiti e di tutto il materiale dell'Associazione che si ha in uso;
- comportamento sempre improntato alla buona educazione ed al rispetto degli altri Musicanti, del Maestro e degli insegnanti.

ART. 8

Volontario e attività di volontariato

L'Associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di Associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'Associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli Associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9
Perdita della qualifica di Associato

La qualità di Associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta o verbale all'Organo Amministrativo.

L'Associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 giorni.

La delibera di esclusione deve essere ratificata dall'Assemblea solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato.

L'Associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10
Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli Associati;
- Consiglio direttivo (o Organo Amministrativo o Organo di Amministrazione);
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario.

Gli organi sociali hanno la durata di 5 anni e i loro componenti possono essere riconfermati.

I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso.

Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 11
L'Assemblea

L'Assemblea è composta dagli Associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli Associati.

E' l'organo sovrano che, ispirandosi ai principi democratici, garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

Ciascun Associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare da altro Associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati.

Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente.

I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per

l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo e l'ordine del giorno nonché la data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, pec o altro mezzo elettronico spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli Associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta motivata di almeno un decimo (1/10) degli Associati oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- propone ed approva il calendario delle attività;
- approva il bilancio di esercizio (entro il 31 maggio di ogni anno) e il bilancio sociale, quando previsto, nonché l'eventuale bilancio preventivo;
- nomina e revoca, a scrutinio segreto, i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo di esclusione degli Associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

ART. 13 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.

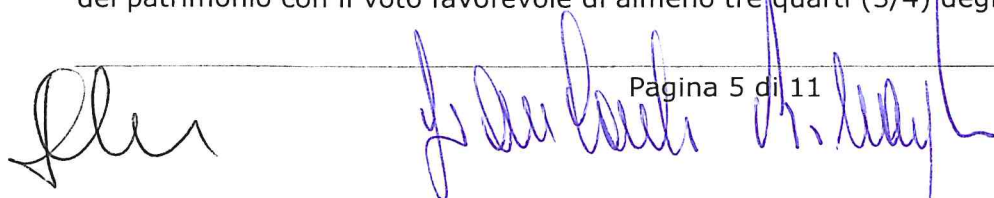
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno due terzi (2/3) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli Associati.



Pagina 5 di 11

ART. 15
Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione che governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Dura in carica per 5 cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'Organo di Amministrazione è composto da un numero minimo di sette (7) membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche Associate e gli eventuali enti Associati.

Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli Associati. Non è consentita, in nessun caso, l'elezione / sostituzione dei componenti dell'Organo di Amministrazione attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno cinque (5) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- nomina il Maestro - Direttore Artistico ed i suoi collaboratori;
- delibera il passaggio alla qualifica di Vicemaestro di un Musicante, sentito il parere dei soci Musicanti e del Direttore Artistico;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsti, il bilancio sociale e preventivo, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli Associati e l'esclusione degli stessi;

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati;
- delibera la variazione o il trasferimento della sede legale.

I componenti dell'Organo di Amministrazione, nell'Assemblea degli Associati, non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Presidente dell'Associazione è il presidente dell'Organo di Amministrazione ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti dell'Organo di Amministrazione.

Sono membri di diritto dell'Organo di Amministrazione: il Vicepresidente, il Segretario e l'Associato Vicemaestro.

Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

ART. 16 Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica cinque anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

L'incarico di Presidente è rinnovabile.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di Amministrazione.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno, anche su proposta di un terzo degli Associati o del Consiglio Direttivo.
- svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

ART. 17
Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Il Vicepresidente viene eletto contemporaneamente al Presidente, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

ART. 18
Il Segretario

Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, tiene la contabilità e cura il mantenimento dei libri sociali di cui al successivo Art. 19.

Viene eletto contemporaneamente al Presidente, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

ART. 19
Il Maestro - Direttore Artistico

Il Maestro - Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e non può essere Socio dell'Associazione.

È membro consultivo del Consiglio Direttivo.

Concorre con i suoi collaboratori alla formazione dei Musicanti e dei Soci.

Esprime un parere sulla candidatura dei Musicanti alla carica di Vicemaestro.

ART. 20
Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati e degli aderenti tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.

Tutti gli Associati, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ART. 21
Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;

- ricavi derivanti da lotterie locali (Art. 13, c. 1, lett. a D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430);
- corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22

I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

ART. 23

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24

Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio (entro il 31 maggio) cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25

Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 27

Personale retribuito

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli Associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 28

Responsabilità ed assicurazione degli Associati volontari

I Musicanti e gli Associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29

Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 30

Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 31

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa prevista dal D.lgs. 460/97.

ART. 32

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D. Lgs.117/17 e succ. mod.

ART. 33

Norma transitoria

Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative.

Ferma restando la facoltà dell'Organo di Amministrazione di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto, all'Organo di Amministrazione è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

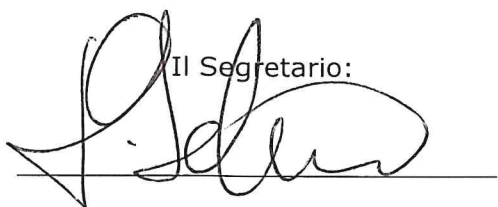
A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo A.P.S. potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'Associazione sarà "Corpo Musicale S. Cecilia Albavilla A.P.S.".

Albavilla (CO) lì, 9/5/2022

Il Segretario:



Il Presidente:

